

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4557 del 06/08/2025
Oggetto	OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE05T0152 TITOLARE: COMUNE DI VILLA MINOZZO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4695 del 05/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 18867/2025

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **FIUME SECCHIA** NEL COMUNE DI **VILLA MINOZZO (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE05T0152**

TITOLARE: COMUNE DI VILLA MINOZZO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;

- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";
- la D.G.R. 24/06/2024 n. 1280 "Approvazione delle direttive per il rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura nelle acque interne ai sensi dell'art. 32 bis del regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 [...]";
- la D.G.R. 08/07/2024 n. 1562 "Ampliamento della rete dei Siti Natura 2000";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale dell'ARPAE n. Det-Amb-2022-5719 in data 08/11/2022 è stata assentita al **Comune di Villa Minozzo**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Fiume Secchia**, ad uso **recupero, valorizzazione e fruizione ambientale, nonché per scopi di sicurezza e protezione civile del territorio**, censito al NCT del **Comune di Villa Minozzo (RE)**, al Foglio **8** mappale **13** e area non censita antistante i mappali **2, 4, 218, 6, 8, 47**, Foglio **7**, mappali **1 e 2**, Foglio **6**, mappale **1**, Foglio **5**, mappale **2**, Foglio **4**, mappale **1**, Foglio **2**, area non censita antistante i mappali **65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20, 21, 18, 15, 14, 8 e 248**, con **scadenza 31 dicembre 2040**.

PRESO ATTO: della domanda in data **01/07/2025** assunta al protocollo **PG/2025/118569**, presentata dal **Comune di Villa Minozzo**, c.f. 00431620350, tendente ad ottenere la variante alla succitata concessione, per la costruzione di una pista ciclabile a fianco della pista carrabile già esistente, sulle aree censite al NCT del Comune di Villa Minozzo al Foglio **8** mappale **13** parte e area non censita antistante i mappali **2, 4, 218, 6, 47**, Foglio **7** mappali **1 e 2**, Foglio **2**, area non censita antistante i mappali **65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20**.

CONSIDERATO: che, per mero errore materiale, nella succitata **Determinazione Dirigenziale Det-Amb-2022-5719** in data **08/11/2022**, non è stata menzionata l'area non censita a fronte del mappale **13** del Foglio **8**, sulla quale insiste il ponte carrabile del **Rio Lucola** già esistente al momento del rilascio della concessione, pertanto si provvede, con il presente atto, ad aggiornare l'ubicazione dell'occupazione demaniale oggetto della concessione di cui trattasi e, quindi, le **aree interessate dalla variante** risultano censite al NCT del **Comune di Villa Minozzo** al Foglio **8** mappale **13** parte e area non censita antistante i mappali **13, 2, 4, 218, 6, 47**, Foglio **7** mappali **1 e 2**, Foglio **2**, area non censita antistante i mappali **65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20**.

ACCERTATO che i terreni interessati ricadono in area Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e nell'area ZSC-ZPS IT4030009 – Gessi Triassici. pertanto è necessario acquisire il nulla-osta e la

valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente Parco che il richiedente ha allegato all'istanza di concessione.

VERIFICATO: che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITI:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2025/134780 in data 25/07/2025, che ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;
- la valutazione d'incidenza del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano protocollo 2360/2025, allegato all'istanza di concessione, con cui è stato espresso parere favorevole come riportato nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO che il **Comune di Villa Minozzo e l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano** hanno convenuto di accordarsi per la realizzazione e la manutenzione della succitata pista ciclabile conferendo “[...] al Parco che accetta il ruolo di Ente capofila per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'opera [...]”, come da accordo di programma allegato all'istanza di concessione;

CONSIDERATO:

- che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune di Villa Minozzo concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;
- che il Comune concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta della Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico Area Ovest.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al **Comune di Villa Minozzo C.F.:** 00431620350 la Variante alla concessione assentita con Det-Amb-**2022-5719** in data 08/11/2022, per modifica parziale delle opere realizzate **consistenti nella realizzazione di pista ciclabile a fianco della pista carrabile esistente;**

- a) di stabilire che le aree occupate dal Comune di Villa Minozzo per uso **recupero, valorizzazione e fruizione ambientale, nonché per scopi di sicurezza e protezione civile del territorio**, sono censite al NCT del **Comune di Villa Minozzo (RE)**, al Foglio 8 mappale 13 e area non censita antistante i mappali 13, 2, 4, 218, 6, 8, 47, Foglio 7, mappali 1 e 2, Foglio 6, mappale 1, Foglio 5, mappale 2, Foglio 4, mappale 1, Foglio 2, area non censita antistante i mappali 65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20, 21, 18, 15, 14, 8 e 248;
- b) di confermare la durata della concessione fino alla data indicata nella succitata Determinazione, e cioè fino al **31 dicembre 2040;**
- c) di stabilire che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune di **Villa Minozzo** concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna

n. 895/2007 e n. 173/2014;

- d)** di stabilire che il Comune di Villa Minozzo è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
- e)** di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- f)** di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- g)** di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- h)** di dare atto, infine:
- i)** che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- j)** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- k)** che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione di occupazione aree del demanio idrico **del Fiume Secchia**, in territorio del Comune di **Villa Minozzo (RE)** in località Gatta – Fonti di Poiano, ad uso **recupero, valorizzazione e fruizione ambientale, nonché per scopi di sicurezza e protezione civile del territorio**, a favore del **Comune di Villa Minozzo**, in seguito indicato come “Concessionario”.

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La variante alla concessione ha per oggetto le aree di pertinenza del **Fiume Secchia**, allibrate al NCT del **Comune di Villa Minozzo** al Foglio **8** mappale **13** parte e area non censita antistante i mappali **13, 2, 4, 218, 6, 47**, Foglio **7** mappali **1 e 2**, Foglio **2**, area non censita antistante i mappali **65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20**.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa la costruzione di una pista ciclabile a fianco della pista carrabile Gatta Pianello, nel tratto compreso tra Gatta e le Fonti di Poiano, della lunghezza di circa m 2.200 e della larghezza variabile, come da disegni (Tavole 5.1 – 5.2 - 5.3 -5.4 – 5.5) che vengono conservati agli atti.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.16 comma 6, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2040**;

2.2 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Al concessionario, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune di Villa Minozzo a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;

3.2. Il Comune concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

3.3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico dall'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile assunto al protocollo n. PG/2025/134780 in data 27/05/2025, che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

4.2 Valutazione d'incidenza del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano protocollo 2360/2025, allegato all'istanza di concessione, con cui "[...] si dichiara che, in seguito a screening di incidenza, effettuato dal Servizio Conservazione della Natura e delle Risorse agrozootecniche di questo Ente Parco ai sensi della suddetta Deliberazione della Giunta regionale 1174 del 10/10/2023 (format valutatore n. 17862596), gli interventi previsti non comportano un'incidenza negativa sul sito Natura 2000 Gessi triassici; si dichiara altresì che gli interventi previsti risultano compatibili con il regime di salvaguardia stabilito dall'Allegato A del D.P.R. 21 maggio 2001, Disciplina di Tutela del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano [...]".

4.3 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.4 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario

(COMUNE DI VILLA MINOZZO)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.